



Data di pubblicazione: 12/03/2019

Nome allegato: DISCIPLINARE_DI_GARA.pdf

CIG: 7823909DF1;

Nome procedura: Servizio di gestione in outsourcing degli archivi di deposito delle sedi INPS delle Regione Friuli Venezia Giulia

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

DISCIPLINARE DI GARA

RDO Aperta sul mercato della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, Co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., volta all'affidamento del « Servizio di gestione in outsourcing degli archivi cartacei per le sedi INPS della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia »

CIG 7823909DF1

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 30 del 08/03/2019, la Direzione regionale INPS Friuli Venezia Giulia ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto il servizio di gestione in outsourcing degli archivi dell'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale siti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L'affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente disciplinare di gara unitamente al capitolato tecnico e alla restante documentazione di gara costituiscono condizioni particolari di contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con il presente disciplinare e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Friuli Venezia Giulia - CIG 7823909DF1.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Fabrizio Tolentino.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 4) Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa
- 5) DUVRI - Schema
- 6) Schema di relazione tecnica
- 7) Schema costi della manodopera
- 8) Offerta tecnica (da sistema)
- 9) Offerta economica (da sistema)
- 10) Eventuale ulteriore documentazione generata dal sistema

La documentazione di gara sarà pubblicata e resa disponibile anche sul sito dell'Istituto www.inps.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MEPA entro il 25/03/2019.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno 3 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso). Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa> (a sinistra in basso).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto del presente Appalto è l'affidamento della gestione e l'effettuazione del servizio in outsourcing degli archivi dell'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale siti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, il Servizio attiene alle seguenti attività di carattere generale:

- Attività di presa in carico della documentazione archivistica in deposito presso il gestore uscente;
- Attività di presa in carico e prelievo del materiale cartaceo (unità/fascicoli d'archivio) presenti presso le sedi INPS FVG;
- Attività di trasporto;
- Attività di riorganizzazione fisica dei documenti con criteri archivistici;
- Attività di deposito e conservazione;
- Attività di inserimento, catalogazione e gestione fisica ed elettronica dei documenti;
- Attività di riallaccio, ivi compresa l'attività di ritiro periodico;
- Attività di evasione delle richieste di consultazione in formato cartaceo – in originale o in copia;
- Attività di evasione delle richieste di consultazione in formato elettronico tramite scansione;

- Attività di evasione delle richieste presso il Centro di Archiviazione;
- Attività di gestione dello scarto;
- Attività di digitalizzazione dei documenti in entrata nell'archivio;
- Attività di supporto tecnico-archivistico;
- Attività di restituzione finale all'Istituto dell'archivio digitale costituitosi durante il mandato contrattuale e a "bocca di magazzino" dell'archivio cartaceo;
- Attività di consegna e riconsegna delle unità d'archivio.

L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto la natura del contratto suggerisce una gestione unitaria delle prestazioni oggetto del servizio, risultando maggiormente idonea a garantire la qualità delle attività contrattuali oltre ad assicurare una migliore funzionalità ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni.

Le caratteristiche tecniche del Servizio complessivamente inteso, delle sue singole componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste all'Appaltatore sono più analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di Gara.

Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una RDO aperta sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Il valore del Contratto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 190.000,00 (Euro centonovantamila/00) IVA esclusa** ed è stato determinato dai valori complessivi presunti stimati in base al dato storico, e per il numero di 12 mesi di durata contrattuale, relativo alle prestazioni di "deposito e gestione" e alle prestazioni "a richiesta", come di seguito rappresentati:

- Prestazioni di "deposito e gestione" (a corpo): **€ 123.000,00 IVA esclusa**
- Prestazioni "a richiesta" (a misura): **€ 67.000,00 IVA esclusa**

Le lavorazioni per le prestazioni di "deposito e gestione" e "a richiesta" sono indicate nell'art. 18 del presente Disciplinare di gara.

Il valore delle "prestazioni a richiesta" è da intendersi quale valore massimo complessivo spendibile (non costituisce valore a base d'asta).

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio richiesto e dettagliatamente descritto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare, formulando un ribasso percentuale sulla base di gara per le prestazioni di "deposito e gestione" e per le prestazioni "a richiesta".

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo e a misura.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)**, trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell'Istituto.

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

I costi del rischio aziendale e del lavoro sono quantificati dalla impresa e valorizzati nell'offerta economica complessivamente intesa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 114.000,00** calcolati sulla base dei costi medi annui previsti per il settore dei servizi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Stante l'elevata densità di manodopera deve essere applicata la c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto, in qualsiasi momento dell'esecuzione, nel caso di aggiudicazione della gara avviata a livello nazionale dall'INPS, ovvero nel caso di attivazione di apposita Convenzione Consip.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, abilitati alla procedura MEPA, in possesso dei requisiti richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza**

e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati per la categoria merceologica richiesta dalla procedura MePa Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi).

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I Concorrenti dovranno possedere:

a) un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione della RDO Aperta sul MEPA, non inferiore a euro 230.000,00;

b) un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione della RDO Aperta sul MEPA, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara, pertanto pari a euro 190.000,00;

Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) si precisa che la richiesta di un fatturato globale e un fatturato specifico annui è determinato dalla necessità di consentire la partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria, tenuto conto del grado particolarmente elevato di complessità dell'Appalto, nonché della necessità della Stazione Appaltante di usufruire di prestazioni adeguate.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A) Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi

- Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, **rispetto alla data di pubblicazione della procedura, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento**, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati. A comprova di quanto dichiarato, si applica l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
 - In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante copia conforme, firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

B) Certificazione del sistema di gestione della qualità

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per servizi analoghi a quelle oggetto di affidamento ed in particolare per la "Progettazione ed erogazione di servizi di riordino, archiviazione, digitalizzazione e catalogazione informatizzata di documenti. Progettazione ed erogazione di servizi in outsourcing alle imprese ed agli enti pubblici per la custodia e la gestione fisica ed informatizzata degli archivi (gestione archivi correnti, di deposito e storici)", in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

Saranno parimenti ammesse, ai sensi dell'art.87, comma 1, del D.Lgs. 50/16, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora l'Operatore Economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la certificazione entro il termine di presentazione delle Offerte per motivi non imputabili all'Operatore medesimo, a condizione che quest'ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano la norme di garanzia della qualità richiesta.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

C) Certificazione delle misure di gestione ambientale

Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività poste in essere dall'azienda verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e per un sistema di gestione ecologico-ambientale.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

Saranno parimenti ammesse, ai sensi dell'art.87, comma 1, del D.Lgs. 50/16, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora l'Operatore Economico interessato non abbia la possibilità di ottenere la certificazione entro il termine di presentazione delle Offerte per motivi non imputabili all'Operatore medesimo, a condizione che quest'ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano la norme di garanzia della qualità richiesta.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In sede di procedura, il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato mediante il DGUE, allegato al presente Disciplinare di Gara.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Per il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)**, *elenco di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento*, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito delle certificazioni di qualità (punto 7.3 lett. d-e) dovrà essere posseduto da almeno un Operatore costituente il raggruppamento o il consorzio. Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione potrà esser svolta unicamente da Operatori in possesso della certificazione stessa.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria (nonché tecnica e professionale), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Nell'ipotesi in cui il subappalto abbia ad oggetto una o più attività tra quelle indicate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012, è obbligatoria l'indicazione in sede di Offerta di una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. In tale ipotesi si rende noto che non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto a base di gara, salvo quanto previsto dal co. 7 del suddetto articolo;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BNL GRUPPO BNL PARIBAS sul c/c intestato all'INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - IBAN IT61C010050220000000024525 - Causale: cauzione provvisoria per CIG 7823909DF1; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- C. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
 - 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità descritte nei seguenti commi.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola impresa raggruppata/consorziate/riunita/aderente alla rete oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. EVENTUALE SOPRALLUOGO

Ciascun Concorrente avrà la facoltà di effettuare apposito sopralluogo presso i siti di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi. Si fa presente che il sopralluogo non è condizione per la partecipazione alla gara.

Le richieste di sopralluogo potranno essere effettuate sino al 21/03/2019, a mezzo posta elettronica all'indirizzo RisorseStrumentali.FriuliVeneziaGiulia@inps.it all'attenzione del RUP

dott. Fabrizio Tolentino.

Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.

La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.

Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2015 *pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.2. 2017* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

- a) in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare gli operatori economici interessati dovranno produrre entro la data e l'ora indicata nella RdO la seguente documentazione, secondo le indicazioni previste nella

piattaforma MePa:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

D – Documenti a comprova eventuale.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Le offerte tardive, soggette ad esclusione in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, non saranno accettate dal Sistema.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti

regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa del concorrente.

la domanda deve essere redatta e presentata sulla base del modello allegato al presente Disciplinare sub "Schema di Dichiarazione integrativa del concorrente", mediante la quale il Concorrente accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati, e fornisce tutte le ulteriori informazioni ivi richieste, in conformità alla normativa vigente.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) Documento di Gara Unico Europeo.

Il concorrente compila il DGUE allegato al presente disciplinare.

Il concorrente compila il DGUE nelle seguenti parti: Parte I, Parte II (in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D), Parte III, Parte IV, Parte VI.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

per le imprese individuali:

- titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, dovranno essere riferite anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto

a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

- c) in caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
- DGUE, sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione integrativa di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione integrativa di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. Si ricorda che il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- d) nel solo caso di ricorso al subappalto, la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
 - dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
- e) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.
- f) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- g) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
- h) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, l'Amministrazione Concedente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE.

I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, **a pena di esclusione**.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

- Invio attraverso il Sistema della *Relazione Tecnica* firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa, che illustra lo sviluppo degli argomenti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.

La Relazione Tecnica, formulata in modo chiaro e conciso, non potrà superare le 20 pagine secondo lo schema allegato. Eventuali allegati che il Concorrente vorrà presentare nell'ambito dell'Offerta Tecnica, non daranno luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

- Invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste.

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica";
- *eventuale relazione esplicativa dell'offerta economica presentata con l'obiettivo di fornire alla Commissione adeguati indicatori per valutarne la congruità e l'adeguatezza in relazione alla complessità del servizio richiesto* che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema nell'apposita sezione dopo averlo sottoscritto digitalmente.

L'"Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il valore complessivo dell'offerta determinato dalla sommatoria dei valori delle singole componenti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al 2° decimale (es. € 1.190,3456 viene troncato in 1.190,34).

- b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i valori posti a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) e il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio tecnico sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P(T)_{ij} + \sum P(Q)_{ij} + \sum P(D)_{ij}$$

Dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'operatore i-esimo

$\sum P(T)_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio tabellare (T) j-esimo;

$\sum P(Q)_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio quantitativo (Q) j-esimo;

$\sum P(D)_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio discrezionale (D) j-esimo.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella "tabella di valutazione dell'offerta tecnica" che segue.

Nella colonna "modalità di valutazione" con la lettera D vengono indicati i "Sub-criteri Discrezionali", i cui sub-punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della relazione tecnica di cui al par. 16.

Nella colonna "modalità di valutazione" con la lettera T vengono indicati i "Sub-criteri Tabellari" (presenti sul sistema) i cui sub-punteggi saranno attribuiti attraverso un calcolo numerico eseguito automaticamente e in valore assoluto dal sistema medesimo attraverso l'attribuzione o meno di sub-punteggi fissi e predefiniti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna "modalità di valutazione" con la lettera Q vengono indicati i "Sub-criteri Quantitativi" (presenti sul sistema) i cui sub-punteggi saranno attribuiti mediante applicazione di una formula matematica.

	CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MASSIMO	MODALITA' DI VALUTAZIONE
	A. Prelievo, impianto dell'archivio cartaceo giacente presso le sedi/gestore uscente, restituzione finale	12	
A.1	Modalità operative previste per l'esecuzione delle attività di prelievo e cronoprogramma	3	D
A.2	Modalità operative con le quali si intende eseguire il processo di inventariazione delle singole unità documentali	3	D
A.3	Modalità operative con le quali si intende garantire l'immediata rintracciabilità della documentazione durante la fase di impianto	3	D
A.4	Procedure e modalità operative per la restituzione finale	3	D

	dell'archivio (digitale e cartaceo)		
B. Conservazione e gestione degli archivi presso le strutture della ditta appaltatrice attraverso l'impiego di personale, tecnologie e metodiche fornite dalla ditta appaltatrice		34	
B.1	Caratteristiche tecniche, dotazione di sicurezza, con particolare riferimento ai sistemi di rilevazione e spegnimento incendi, così come a tutti i processi di sicurezza manutentivi utilizzati, e dimensioni dei locali di deposito messi a disposizione da parte della ditta appaltatrice per la conservazione del materiale documentale dell'ente	5	D
B.2	Tipologie delle attrezzature utilizzate e metodologia impiegata per la conservazione del materiale cartaceo preso in carico atta a garantire la corretta gestione delle movimentazioni dello stesso	4	D
B.3	Metodi e procedure che si intendono utilizzare per la gestione dello scarto	5	D
B.4	Metodi e procedure che si intendono utilizzare per la trasmissione e conservazione delle immagini elettroniche e delle pratiche (Scan on Demand) con particolare riguardo al sistema informativo utilizzato dalla ditta appaltatrice per la gestione dell'archivio ivi comprese le caratteristiche tecniche e/o procedurali atte a garantire la sicurezza degli accessi al servizio e la gestione delle autorizzazioni alla fruizione del materiale richiesto	5	D
B.5	Protezione e trattamento dei dati sensibili sicurezza fisica dei documenti	3	D
B.6	Organizzazione delle risorse preposte allo svolgimento delle attività richieste e profili professionali del responsabile archivistico e della risorsa che svolgerà l'attività di cui al capitolato	5	D
B.7	Presenza di almeno un archivista assunto a tempo indeterminato	3	T
B.8	Giornate erogate per il servizio di consulenza archivistica presso le sedi INPS FVG - Soglia = 30 e Soglia minima = 16	4	T
C. Modalità di esecuzione del processo di digitalizzazione dei fascicoli dell'archivio corrente dell'Istituto		16	
C.1	Rimozione di rilegature, inserimento di appositi segnalatori di fine documento o fine sezione per lo scanner e acquisizione documento con scanner professionali ad alta produzione con rilascio delle immagini e dei relativi record elettronici, secondo le modalità e formato prescelto in fase di attivazione del servizio	4	D
C.2	Caratteristiche funzionali e tecnologiche della infrastruttura di gestione documentale e della specifica soluzione end-to-end offerta per l'acquisizione, la gestione, la persistenza, la reperibilità e la consultazione dei fascicoli digitali creati dal processo di digitalizzazione e relative modalità operative	6	D
C.3	Caratteristiche migliorative e d'innovazione del servizio di digitalizzazione offerto nell'ottica di incrementare la disponibilità, la fruibilità e la reperibilità delle informazioni contenute nei fascicoli	6	D
D. Tempistica Fase/Attività		6	
D.1	Attività di inserimento, catalogazione e gestione	3	Q

	informatica dei documenti in formato elettronico entro 45 gg. giorni naturali consecutivi dalla data di avvio della presa in carico dei nuovi conferimenti - BA=45; Soglia=30		
D.2	Riallacci di nuova documentazione nei fascicoli o pratiche e/o faldoni raccoglitori già assunti in deposito entro 4 giorni lavorativi dal ritiro di nuova documentazione da riallacciare - BA=4; Soglia=2	2	Q
D.3	Evasione delle richieste di consultazione di documenti cartacei entro 48h a partire dalla richiesta - BA=48; Soglia=24	1	Q
E. Certificazioni		2	
E.1	Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma UNI EN ISO 27001 in corso di validità.	2	T
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		70	

La Stazione Appaltante prevede una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.1 METODO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di valutazione tabellari "T" della tabella, il punteggio tecnico viene attribuito in modalità tabellare, sulla base del possesso o meno del requisito (B.8).

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di valutazione quantitativi "Q" della tabella, il punteggio quantitativo è assegnato con la formula lineare semplice a punteggio assoluto:

$$P(Q)_{ij} = P_{jmax} * ((VMR_j - O_{ij}) / (VMR_j - Soglia))$$

Dove:

$P(Q)_{ij}$: punteggio tecnico quantitativo attribuito all'operatore i-esimo relativamente al criterio j-esimo

P_{jmax} : punteggio massimo attribuibile relativamente al criterio j-esimo

VMR_j : valore minimo richiesto per il criterio j-esimo

O_{ij} : offerta dell'operatore i-esimo relativamente al criterio j-esimo

Soglia: soglia limite dell'offerta relativamente al criterio j-esimo oltre la quale non verrà attribuito punteggio aggiuntivo.

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di valutazione discrezionali (D) della Tabella ciascun Commissario attribuisce la valutazione di "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente" e "insufficiente", in base a quanto proposto dal concorrente.

Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75

DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,50
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente al concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij}: coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

CM_{ij}: media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

max(CM_{ij}): media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il sub-criterio j-esimo

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del sub-criterio con la seguente formula:

$$P(D)_{ij} = P_{j\max} * CR_{ij}$$

Dove:

P(D)_{ij}: punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio discrezionale (D) j-esimo

P_{jmax}: punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio j-esimo

CR_{ij}: coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

La somma dei punteggi attribuiti determinerà il totale del punteggio tecnico (max 70 punti).

18.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ECONOMICI

Il punteggio economico complessivo sarà determinato secondo la seguente formula:

$$PE_i = PE_{1i} + PE_{2i}$$

Dove:

PE_i: punteggio economico dell'operatore i-esimo

PE_{1i}: punteggio economico dell'operatore i-esimo per l'attività di deposito e gestione

PE_{2i}: punteggio economico dell'operatore i-esimo per le attività a richiesta

Le **offerte economiche** dovranno essere formulate mediante ribasso percentuale sulla base di gara per le prestazioni di "deposito e gestione" e per le prestazioni "a richiesta".

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PE1 e PE2 determinerà il totale del punteggio economico (**PE = max 30**).

Attività di "deposito e gestione" (PE1 = max 20)
Presa in carico della documentazione archivistica oggetto del presente appalto
Trasporto della documentazione dai siti al deposito dell'aggiudicatario

Riorganizzazione fisica dei documenti con criteri archivistici
Deposito e conservazione
Inserimento, catalogazione e gestione fisica ed elettronica dei documenti
Evasione delle richieste di consultazione in formato cartaceo – in originale o in copia
Evasione delle richieste presso il Centro di Archiviazione
Consegna e riconsegna delle unità d'archivio
Supporto tecnico-archivistico
Gestione dello scarto
Restituzione finale all'Istituto dell'archivio digitale costituitosi durante il mandato contrattuale e a "bocca di magazzino" dell'archivio cartaceo

Alla componente di "deposito e gestione" (PE1) verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti con l'applicazione della formula qui di seguito riportata:

$$PE1i = PE1_{max} * (Ri/R_{max})^n$$

Dove:

PE1i: punteggio economico dell'operatore i-esimo per l'attività di deposito e gestione

PE1max: punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti

Ri= ribasso offerto dall'operatore i-esimo

Rmax= ribasso risultato il maggiore tra quelli offerti in gara

n= coefficiente pari a 0,4

Tariffa unitaria	Attività "a richiesta" (PE2 = max 10)	Tariffa massima consentita	Coefficiente n
Tariffa A max punti 2	Digitalizzazione unità di archivio	€ 5,60	0,6
Tariffa B max punti 2	Digitalizzazione e consegna cartacea unità di archivio	€ 6,90	0,6
Tariffa C max punti 2	Digitalizzazione e consegna cartacea unità di archivio espressa	€ 10,30	0,3
Tariffa D max punti 2	Creazione e digitalizzazione di una nuova unità di archivio da documenti in ingresso	€ 4,00	0,3
Tariffa E max punti 2	Riallaccio al fascicolo (fisico e digitale) di singole unità di archivio	€ 3,60	0,3

Alla componente "a richiesta" (PE2) verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti con l'applicazione delle formula qui di seguito riportata:

$$PE2i = \sum PE2ij$$

Dove:

PE2i: punteggio economico dell'operatore i-esimo per le attività a richiesta

$\sum PE2ij$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni tariffa j-esima

La valutazione sarà effettuata sulla base delle tariffe massime consentite per ciascuna lavorazione "a richiesta" sulle quali la ditta dovrà esprimere il ribasso percentuale per la formulazione dell'offerta ai fini della remunerazione del servizio:

$$PET_{ij} = PET_{jmax} * (R_i/R_{max})^{n_j}$$

Dove:

PET_{ij}: punteggio dell'operatore i-esimo per la tariffa j-esima

PET_{jmax}: punteggio massimo attribuibile per la tariffa j-esima

R_i: ribasso offerto dall'operatore i-esimo

R_{max}: ribasso risultato il maggiore tra quelli offerti in gara

n_j: coefficiente pari a 0,6 per le tariffe 1 e 2

n_j: coefficiente pari a 0,3 per le tariffe 3,4 e 5

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla seconda cifra decimale.

L'offerente potrà produrre una adeguata relazione esplicativa dell'offerta economica presentata con l'obiettivo di fornire alla Commissione adeguati indicatori per valutarne la congruità e l'adeguatezza in relazione alla complessità del servizio richiesto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante aprirà le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dai concorrenti, e procederà al loro esame e alla relativa valutazione a sistema secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica R.d.O. e nel rispetto delle previsioni del Codice.

In particolare:

- a) verificherà la tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato);
- b) accerterà la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella sezione "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- e) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) predisporrà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21.APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.1

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle *Offerte economiche*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. ESCLUSIONI E AMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato sul sito www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Fermo quanto previsto ai precedenti commi, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

L'Istituto potrà richiedere, all'offerente al quale è, allo stato, possibile aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine, l'Istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica, attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.

L'Istituto comunque acquisirà d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

Saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, se non già presentati in sede di gara i mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti all'operatore economico, in particolare:

a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, lett. b):

i. in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato o una dichiarazione sostitutiva del revisore contabile contenente le specifiche richieste;

ii. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

iii. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento.

b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4, n. I:

I. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;

II. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;

c) con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4, n. II, copia delle certificazioni richieste o equivalenti o comunque prove relative all'impiego di misure equivalenti.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.

L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

A seguito della stipulazione del contratto e della presentazione della garanzia definitiva, si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria merceologica;
- c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale; il Responsabile del trattamento è il dott. Stefano Ugo Quaranta;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e dei successivi provvedimenti regolamentari e attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

29. LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.

L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione e per tutta la durata del medesimo.

Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

30. ULTERIORI PRESCRIZIONI

L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:

a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una RdO aperta ai sensi dell'art. 36, Co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;

b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;

c. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'Aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.